



SENT. N. 174/2020
R.G. N. 3706/2017
GRON. N. 2217/2020
REP. N. 478/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI VICENZA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G. n. 3706/2017, iscritta a ruolo presso la Cancelleria del
Giudice di Pace in data 12.12.2017

promossa da

[REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) nato a [REDACTED] in data [REDACTED]
[REDACTED], residente in [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv.
[REDACTED] domiciliato per la presente causa presso lo studio dello stesso
[REDACTED] *Attore*

contro

[REDACTED] (P.I.: [REDACTED]) in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Dalan,
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in via Via Tiziano
Aspetti 147 Padova *Convenuta*

[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata
ex lege ai sensi dell'art. 126 C.d.A. [REDACTED], [REDACTED],
Convenuta contumace

[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata *ex lege*
ai sensi dell'art. 126 C.d.A. [REDACTED]
Convenuta contumace

IN PUNTO: *risarcimento danni da incidente stradale.*

CONCLUSIONI RASSEGNALE ALL'UDIENZA 03.07.2019

ATTORE:

*come da atto di citazione intendendosi tali conclusioni in punto quantum mitigate alla
luce delle risultanze della CTU.*

*In atto di citazione: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del
veicolo straniero nella causazione del sinistro; di conseguenza condannare [REDACTED] in*



persona del legale rappresentante legale: a) al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dall'attore, quantificati nell'ulteriore somma di Euro 11.284,40 o in quella maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio, ferma la riserva di modificare le stesse richieste nel momento in cui la compagnia renderà edotti i parametri utilizzati per la valutazione, specificando le voci di danno asseritamente risarciti in via definitiva, ovviamente il tutto da intendersi limitato alla competenza per valore dell'adito giudice; b) alla rifusione di tutti gli oneri di causa, da distrarsi, ai sensi ed effetti dell'art. 93 c.p.c., a favore dello scrivente procuratore.

PARTE CONVENUTA

In via preliminare

Accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo all' [REDACTED] [REDACTED], ex art. 141 D. Lgs 209/2005, rigettare le domande di parte attrice con totale rifusione delle spese di lite.

In via principale

Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse l' [REDACTED] legittimata passiva, rigettare comunque le domande attoree tutte perché non provate nell'an debeat e nel quantum debeat. Spese e competenze di lite rifuse.

In via subordinata

Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistente la legittimazione passiva dell' [REDACTED] e si ritenessero fondate le domande di parte attrice, rigettare comunque le stesse così come formulate e limitare l'eventuale condanna sulla base delle risultanze di causa. Spese e competenze di lite compensate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ex art. 144 n. c. ass.ni, l'odierno attore conveniva innanzi all'intestato Ufficio Giudiziario [REDACTED] ([REDACTED]), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al fine di sentirla condannare al risarcimento integrale dei pregiudizi subiti a seguito del sinistro accaduto in data 07.12.2016: narrava che in quell'occorso viaggiava, quale terzo trasportato, sul il veicolo Audi 4 ([REDACTED]) assicurato con [REDACTED], di proprietà della [REDACTED] e condotto da certo [REDACTED]



Ascriveva l'esclusiva responsabilità dell'accaduto al conducente del veicolo straniero BMW (██████████), di proprietà di ██████████, compagnia assicuratrice slovena ██████████, per non essere stato in grado di ...*mantenere la distanza di sicurezza e di commisurare la velocità del mezzo alle condizioni di traffico esistente.* (pag. 2 atto di citazione)

Si costituiva in termine la compagnia convenuta eccependo in via preliminare

1. la propria carenza di legittimazione passiva ex art. 141 C.d.A.,
2. la carenza di requisito della citazione ex art. 163 n. 4 c.p.c.,

e nel merito la mancata dimostrazione della responsabilità del conducente il veicolo straniero (*an debeat*): comunque il *quantum debeat* delle pretese attoree.

Rimediavano lo *status* contumaciale i convenuti stranieri.

Depositato l'elaborato medico-legale d'ufficio, precisate le conclusioni, *ut supra* riportate, depositate in termine le autorizzate note conclusive e di replica, all'udienza di discussione la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto all'eccezione preliminare "carenza di legittimazione passiva ex art. 141 cda"

L'eccezione va disattesa.

La Corte Costituzionale è stata investita della verifica della legittimità costituzionale degli articoli 141 e seguenti del decreto legislativo n. 209 del 2005, laddove, prevedendo l'art. 141 l'azione diretta del trasportato verso la compagnia assicuratrice del veicolo-vettore, sembravano escludere che il medesimo trasportato potesse agire nei confronti del vero responsabile del danno, così come previsto dal sistema degli artt. 1917, 2043 e 2054 del codice civile.

Ebbene, con ordinanza 13/06/2008 n.205 la Corte ha statuito che va ricercata un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, secondo cui le medesime, semplicemente rafforzando la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, tanto da legittimarlo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo-vettore,



non certo lo privano della possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso.

Sul punto la produzione giurisprudenziale (in parte evocata dall'attore) e dottrinale susseguita a detta ordinanza, pur se a tratti ondivaga, si è assestata su alcuni punti nomofilattici ormai incontrovertibili, alla luce dei quali oggi è fuori discussione che il terzo trasportato possa agire ex art. 141 cda o ex 144 cda, come ne caso *de quo*.

Del resto detta interpretazione, che accorda massima tutela al terzo trasportato, si armonizza con quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in tema di direttive sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, ove la disciplina di diritto interno deve essere intesa considerando la prevalenza della qualità di vittima-avente diritto al risarcimento su quella di assicurato-responsabile, in conformità al principio solidaristico "*vulneratus ante omnia reficiendus*".

Quanto all'eccezione "violazione del requisito di cui all'art. 163 n. 4 cpc"

A pag. 3 della comparsa di risposta U.C.I. scrive: " *Anche per le ragioni che verranno esplicitate nel merito, l'atto di citazione appare inammissibile e/o nullo perché manca completamente l'esposizione dei fatti occorsi nel lamentato sinistro*".

In punto, si trascrive il fatto così come esposto dall'attore nel proprio atto introduttivo:

1. In data 7 dicembre 2016 in località Vicenza ([REDACTED] - [REDACTED]) [REDACTED] l'attore, trasportato sul veicolo Audi 4 ([REDACTED]) assicurato con [REDACTED], di proprietà della [REDACTED] condotto da [REDACTED] era coinvolto in un incidente stradale, cagionato dal mezzo straniero BMW ([REDACTED]), di proprietà di [REDACTED] ed assicurato con compagnia slovena [REDACTED] (doc. 1).-
2. A causa delle lesioni riportate, l'attore era costretto a ricorrere alle cure dei sanitari, sottoponendosi successivamente ad accertamenti specialistici, diagnostici e riabilitativi nonché, una volta stabilizzatisi gli esiti invalidanti, a valutazione medico legale (doc.ti 2-3).



3. Nel frattempo l'attore, tramite ██████████ denunciava il sinistro, provvedendo poi alla quantificazione dei danni; senza ottenere alcun sostanziale riscontro (doc. 4-6).-
4. A fronte di tale condotta l'attore è ora costretto a promuovere il presente procedimento al fine di veder riconosciuto e tutelato il legittimo diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patienti in conseguenza ed a causa dell'emarginato sinistro.-

Da quanto sopra precisato discendono le seguenti valutazioni in linea di

In ordine alla causazione del sinistro de quo.-

Dalla dinamica dell'incidente sopra riferita emerge evidente ed incontrovertibile la responsabilità concreta ed esclusiva del conducente sloveno, avendo il medesimo violato nella circostanza *de quo* ogni obbligo di prudenza, perizia ed attenzione previsto, ed in particolare quello di mantenere la distanza di sicurezza e di commisurare la velocità del proprio mezzo alle condizioni di traffico esistente".

In punto, pur redatto in modo ermetico e, a tratti, allusivo, a parere dello scrivente l'atto introduttivo non può subire, comunque, l'invocata nullità, non avendo del tutto mancato l'attore di ambientare e di collocare nel tempo quanto "fotografato" dagli ausiliari della viabilità di Autostrade BS-PD nel "*Modulo per annotazione di incidenti stradali*", di cui è stata prodotta solo la prima delle tre pagine complessive (così in calce al doc.1: pag. 1 di 3): documento, comunque, non contestato da ██████████

E non c'è da stupirsi se detti ausiliari si sono astenuti da "ogni forma di ricostruzione della dinamica del sinistro, strettamente limitandosi a descrivere quanto rinvenuto al loro sopraggiungere, atteso che sono privi di potere d'accertamento prima che sanzionatorio, in quanto non appartenenti ad un Corpo titolato (Polizia stradale, Carabinieri, Polizia locale etc.).

Si sono talmente astenuti che della presenza del terzo trasportato, di cui l'attore rivendica l'identità, hanno dato conto non indicandone nome e cognome ma solo scrivendo "1" nella casella preceduta dalla scritta: "*trasportati n.*".



In punto "an debeatur":

Si è già avuto modo di chiarire che in caso di sinistro stradale, il terzo trasportato danneggiato, ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private ha una serie di opzioni che possono essere scelte liberamente al fine di ottenere il risarcimento dei danni; infatti egli può:

1. ai sensi dell'art. 141 D.L.vo n. 209/2005 chiedere il risarcimento all'assicuratore del vettore,
2. ai sensi dell'art. 144 D.L.vo n. 209/2005, chiedere il risarcimento all'assicurazione del responsabile civile.

Va subito detto che a seconda dell'azione intrapresa, mutano i soggetti a cui rivolgere le richieste e soprattutto gli oneri posti a carico del terzo trasportato danneggiato che intenda ottenere il risarcimento.

Infatti, l'art. 141 cda prevede che il terzo trasportato danneggiato possa agire direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione del veicolo su cui viaggiava a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro: *ex lege* è, dunque, esonerato dall'onere di provare la responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, essendo tenuto soltanto a dimostrare la propria qualità di trasportato (quale che ne sia il titolo), l'effettiva verifica di un sinistro e il nesso di derivazione causale tra quest'ultimo e i pregiudizi subiti.

Così, *ex multis*, Cassazione civ. Sentenza 13 ottobre 2016 n. 20654 "*Il terzo trasportato danneggiato non ha anche l'onere di provare le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti e ciò perchè il legislatore ha inteso con tale norma rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava al momento del sinistro a prescindere dall'accertamento relativo alla modalità del sinistro*"

L'azione ex art. 144 cda, a differenza di quella disciplinata dall'art. 141 medesimo codice, è, invece, un'azione di responsabilità e quindi presuppone un accertamento in ordine alla dinamica del sinistro: quindi, qualora agisca in tale modo (e l'attore ha agito così), il terzo trasportato danneggiato dovrà



necessariamente coinvolgere nella relativa azione il responsabile civile e dovrà provare che il sinistro è avvenuto per colpa esclusiva o, quantomeno, concorsuale dello stesso.

Venendo al caso in esame, l'attore, avendo agito ex art. 144 cda, avrebbe dovuto, ma non l'ha fatto, fornire piena prova della responsabilità esclusiva o, quantomeno concorsuale, del responsabile civile in ordine al verificarsi del sinistro.

Oltre ad aver esposto in modo ermetico e allusivo, come in epigrafe detto, l'attore non ha minimamente offerto prova nè della dinamica del sinistro *de quo*, tantomeno della responsabilità esclusiva o, quantomeno concorsuale, del responsabile civile: il doc.1 attoreo, per quanto detto *ut supra*, sotto il profilo della dinamica e della responsabilità nella causazione del sinistro non ha apportato alcunchè e, anche a non voler considerare che lo stesso attore, chiedendo la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni all'udienza 23.1.2019, *facta concludentia* ha rinunciato a coltivare le istanze istruttorie precedentemente formulate, va detto che Guain Luigi, in quanto conducente del veicolo-vettore, per giurisprudenza assodata, non avrebbe potuto comunque testimoniare perché processualmente incapace.

Per tutto quanto rilevato, osservato, esaminato e valutato, le domande attoree non possono, dunque, essere accolte.

Quanto alle spese del giudizio, la soccombenza reciproca (in rito l'una in merito l'altra), costituiscono motivo di legge per l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Vicenza sottoscritto, definitivamente pronunciando,

- rigetta le domande di parte attrice;
- competenze del C.T.U. definitivamente in capo a parte attrice;
- Spese di lite compensate.

La sentenza è esecutiva *ope legis*, ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Vicenza, 09.06.2020

Depositato in cancelleria
30 GIU 2020

Il Cancelliere
Silvia Masoni



IL Giudice di Pace
Avv. Francesca Stivan